

Interpellanza presentata dal Consigliere Francesca Michelotti sugli accordi fra Stati per lo scambio automatico di informazioni e in particolare sulle disposizioni previste dall'accordo FATCA (**depositata in data 28 aprile 2014**) (**id 17136493**)

TIPO RISPOSTA: ORALE

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA UNITA

INTERPELLANZA

La recente cronaca internazionale segue con molta attenzione gli importanti accordi fra Stati in materia fiscale, accordi che prevedono la collaborazione dei paesi sottoscrittori per lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria.

Tra questi spicca il FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), iniziativa varata dagli Usa per contrastare l'evasione fiscale dei propri contribuenti che utilizzano veicoli finanziari esteri e che potrebbero, tramite questi, distrarre somme dovute al fisco statunitense (IRS).

Nel gennaio 2014 anche l'Italia, così come altri importanti paesi dell'Unione Europea, ha sottoscritto con gli USA l'accordo Facta per lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria. In virtù dell'accordo, a partire dal 1 luglio 2014, le banche, le assicurazioni vita, le società di gestione del risparmio, le società di investimenti mobiliari e i broker, dovranno identificare e segnalare all'autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense. Per i conti detenuti da persone fisiche con saldo o valore superiore a 50 mila dollari (circa 40 mila euro) e inferiore o uguale a 1 milione di dollari (circa 800 mila euro), la banca o l'intermediario italiano dovrà procedere alla verifica entro il 30 giugno 2016.

Occorre tenere presente che la piattaforma normativa e tecnologica Fatca, strutturata sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti, è destinata a fungere da architrave alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute dall'OCSE e a quelle promosse in sede UE che estenderanno di fatto, a partire dal luglio 2015, l'obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera alle rispettive autorità di competenza.

Le modalità per l'identificazione del "soggetto a residenza fiscale Statunitense" con il conseguente obbligo di segnalazione consistono, fra le altre, nell'accertamento di una serie di indizi denominati appunto "US indicia" quali:

- lo status di cittadino o residente americano del titolare del conto,
- luogo di nascita negli Usa del titolare del conto,

- indirizzo di residenza o indirizzo postale negli Usa,
- procura o potestà di firma conferita a un soggetto con indirizzo Usa.

Alla luce di questi elementi appare evidente come, per molti cittadini Sammarinesi con doppia cittadinanza, sia tutt'altro che improbabile cadere nell'equivoco e nella rete di segnalazione al fisco statunitense, magari con il rischio di eventuali, ingenti sanzioni che negli USA sono particolarmente severe in materia fiscale.

In considerazione di quanto sopra illustrato,

interpello il Governo per sapere

- se le Segreterie competenti si sono attivate allo scopo di evitare il rischio che una parte dei nostri cittadini possa rientrare erroneamente tra i soggetti a residenza fiscale statunitense;
- se e quando la Repubblica di San Marino al pari delle altre nazioni europee ha intenzione di sottoscrivere gli accordi in questione;
- in caso affermativo se Banca Centrale è stata interessata e quali misure ha già attivato o, nel caso non lo abbia ancora fatto, come intende muoversi, viste e considerate le importanti conseguenze legate all'imminente entrata in vigore del trattato.

Francesca Michelotti (Sinistra Unita)



San Marino, 28 aprile 2014/1713 d.f.R

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 28.04.2014

P. IL DIRIGENTE

